



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROSSI, CALIENDO, CARBONE, CESARO, DE SIANO, PAPTAEU, SERAFINI, MASINI, GIRO, AIMI, TESTOR, CRAXI, MODENA, PEROSINO, BERUTTI, TIRABOSCHI e Alfredo MESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2019

Disposizioni in materia di tutela del credito

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività di servizi per la tutela del credito per conto di terzi - regolata dagli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) - è sprovvista di un regolamento adeguato alle reali e attuali necessità che una simile attività nel contesto macroeconomico attuale comporterebbe.

Infatti, in un momento di grandi difficoltà delle famiglie e del settore produttivo, tale attività, necessiterebbe di un nuovo impianto normativo di riferimento caratterizzato da criteri di equità e di giustizia nonché di solidarietà nei confronti dei debitori onesti in difficoltà.

Allo stesso tempo, il nuovo impianto normativo deve avere un approccio di contrasto nei confronti dei debitori non onesti che approfittando del fragile tessuto di regole, sbilanciato a favore del debitore, agiscono con l'intento di eludere le obbligazioni assunte, mettendo in difficoltà il sistema economico del Paese.

Il settore della finanza e nello specifico del credito, oggi svolge un ruolo cruciale poiché stiamo vivendo un periodo di profonda crisi non solo culturale, ma anche economica.

Ciò che prima era considerato un « dovere sociale », e cioè adempiere alle proprie obbligazioni assunte, oggi è divenuto una facoltà, suscitando così un impatto negativo nel sistema economico.

Gli onesti cittadini che versano in situazioni debitorie, dovrebbero essere messi nelle condizioni per non sottrarsi alle obbligazioni assunte, affrontare eventuali periodi di crisi anche con l'aiuto di strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (legge

27 gennaio 2012, n. 3 - in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

Il sistema della gestione del credito è parte rilevante nell'equilibrio dell'economia nazionale. In questo contesto si è ritenuto necessario proporre questo disegno di legge che nasce dall'intento di offrire strumenti di supporto alle persone oneste che versano in situazioni debitorie e che per una serie di circostanze non siano state in grado di onorare la propria obbligazione con puntuale rispetto dei tempi, e dall'intento di tutelare i creditori rendendo più stringenti le regole nei confronti dei debitori inadempienti.

Il presente disegno di legge prevede un nuovo impianto normativo alla gestione del credito e più in generale per l'attività di recupero dei crediti che, se regolamentata con discernimento, può contribuire ad una svolta non solo nei comportamenti individuali ma anche in termini di ricadute positive più complessive.

Si intende premiare una nuova dimensione valoriale nella dinamica di relazione tra il mondo del credito e le persone nella condizione di debito, la cui onestà dei comportamenti venga oggettivamente riconosciuta. Aiutare le persone oneste, arginare le persone astute, questo è l'obiettivo del presente disegno di legge.

Si vuole dare vita ad una riforma orientata al bene comune che dai processi di formazione qualificata e di eccellenza delle operatrici e degli operatori delle società di gestione dei crediti fino alla costituzione di un organismo pluralistico di controllo che monitori il pieno rispetto del nuovo impianto di regole stabilite per questo specifico settore dell'economia, sdoganando il sistema

del recupero dal vecchio orientamento a difesa del creditore, troppo spesso senza se e senza ma, per condurla su un principio di difesa equamente distribuita tra creditore e debitore secondo il principio del « giusto e corretto ». Si porterebbe così la tanto disprezzata attività al gradimento di entrambe le parti, riabilitando così gli operatori del settore nello svolgere una attività di garanzia per il buono e giusto funzionamento del sistema recupero crediti.

A tal fine, il presente disegno di legge, composto da 12 articoli, prevede diversi strumenti che sono in grado di aiutare il debitore onesto e meritevole che si trovi in difficoltà (articolo 9, fondo di solidarietà), ma al contempo anche il creditore (articolo 6, attività di rintraccio; articolo 8, registrazione telefonate), normando il sistema di modo che le attività di gestione del credito

siano orientate al bene comune a vantaggio dei cittadini onesti (articolo 2, registro degli operatori; articolo 3, formazione obbligatoria; articolo 4, organismo pluralistico).

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge si considerano come un punto d'inizio poiché, grazie al confronto ed alla concertazione comune garantita dalla « democrazia delle competenze » presente nell'Organismo di cui all'articolo 4, è possibile migliorare il settore del recupero crediti e renderlo al passo coi tempi.

In conclusione, una tale auspicata riforma porterebbe non solo un miglioramento della situazione creditoria del nostro Paese (agevolando gli incassi ed i pagamenti), ma darebbe regole certe ed in linea con i tempi per snellire tutto il processo dei servizi di tutela del credito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e regime giuridico e fiscale)

1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti.

2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano nelle attività di contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.

3. Ai soggetti esercenti l'attività di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è consentito l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

Art. 2.

*(Registro degli esercenti servizi
per la tutela del credito)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, ai soggetti esercenti i servizi per la tutela del credito è richiesta obbliga-

toriamente l'iscrizione ad un Registro, tenuto presso il Ministero della giustizia e alla cui gestione è preposto l'Organismo nazionale pluralistico di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione nel Registro è gratuita, non legata al fatturato e abilita allo svolgimento delle attività.

2. Il Registro è tenuto in formato elettronico, è liberamente consultabile ed è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.

Art. 3.

(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale)

1. I soggetti, incluse le imprese, muniti dell'autorizzazione dell'Organismo nazionale pluralistico di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;

b) sollecito e recupero dei crediti che comportino un rapporto telefonico, epistolare, telematico o domiciliare con l'obbligato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante;

d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

2. I soggetti di cui al comma 1 e i rispettivi addetti, che operano nell'ambito della gestione tipica per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professio-

nali sulla base di percorsi formativi definiti dall'Organismo nazionale pluralistico di cui all'articolo 4, al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla *privacy* e alla tutela del debitore.

Art. 4.

(Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi di tutela del credito)

1. Al fine di garantire parità di accesso al mercato dei servizi di gestione del credito e di assicurare il progressivo adattamento alle evoluzioni del settore è istituito l'Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi di tutela del credito, di seguito denominato « Organismo », e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

2. L'Organismo opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.

3. Con decreto del Ministro della giustizia è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Organismo. Lo statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi, nonché dell'organo deputato alla revisione dei conti, e i principi generali di funzionamento dell'Organismo. Lo statuto stabilisce altresì le modalità di convocazione e di approvazione degli atti dell'Organismo, le modalità di gestione del Registro di cui all'articolo 2, i limiti e i criteri per il contributo annuale di funzionamento, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

4. Lo statuto prevede che l'Organismo sia composto da un membro indicato dal Ministro della giustizia, che lo presiede, e da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle società che maggiormente acquisiscono servizi di gestione del credito, delle associazioni dei *Credit Manager* e degli enti locali e dei comuni, che restano in carica tre anni, non rinnovabili.

Art. 5.

(Funzioni dell'Organismo)

1. Sono funzioni dell'Organismo la regolazione del mercato dei servizi di tutela del credito, la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio dell'attività e vigila sul rispetto degli stessi da parte dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, e sui livelli minimi di competenze e qualificazioni professionali degli addetti. L'Organismo è preposto alla registrazione, alla sospensione e alla cancellazione dal Registro di cui all'articolo 2 degli esercenti i servizi per la tutela del credito.

2. L'Organismo, in particolare:

a) stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi, con particolare riferimento alla riservatezza e alla conservazione dei dati, alle modalità di interazione verso il debitore, alla sicurezza delle dotazioni tecnologiche e degli accessi alle informazioni e ai dati messi a disposizione del cliente;

b) definisce gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare;

c) definisce i percorsi formativi, di cui all'articolo 3, comma 2, dei corsi periodici di aggiornamento e qualificazione professionale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti abilitati;

d) rileva le violazioni espressamente indicate dalle norme vigenti e le trasmette agli organi competenti in materia di garanzia dei diritti per le opportune sanzioni;

e) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni degli utenti e dei consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti esercenti il servizio, avendo al suo interno una camera arbitrale presieduta dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 4;

f) coadiuva le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di miglioramento dei servizi nell'interesse generale mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

g) promuove e diffonde le iniziative di informazione sulla tutela del credito rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai dipendenti pubblici e privati;

h) effettua il monitoraggio, anche a campione, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme in materia di servizi di gestione del credito.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo richiede, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, a chi ne ha l'obbligo di custodia e registrazione, le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per il proprio esercizio.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi.

5. Per le violazioni di cui al comma 4, l'Organismo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 4, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.

6. L'Organismo dispone altresì la cancellazione dal Registro nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività definiti ai sensi del comma 1;

b) inattività protratta per oltre un biennio;

c) cessazione dell'attività.

7. I soggetti cancellati dal Registro possono richiedere una nuova iscrizione decorso un anno dalla pubblicazione della cancellazione.

8. Qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito, l'Organismo può disporre in via cautelare la sospensione dal Registro per un periodo massimo di otto mesi.

Art. 6.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono effettuare ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione e rintrac-

cio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato.

2. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito ed ai soli fini del rintraccio dell'obbligato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, hanno accesso alla banca dati gestita dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A. per il furto d'identità, in regime di convenzione e sotto il controllo dell'Organismo.

3. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente per le attività di sollecito e recupero del credito.

4. Ai fini della condivisione e del miglioramento dell'attività di rintraccio è i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono implementare con dati già in loro possesso le banche dati esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ed esclusivamente per le attività di sollecito e recupero del credito.

5. L'Organismo provvede al controllo e alla vigilanza degli accessi alle banche dati e dell'utilizzo delle stesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7.

(Funzioni esercitate dai comuni in forma associata)

1. Le funzioni legate al servizio di tutela del credito nei comuni sono esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

2. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni di cui al comma 1 in forma associata è di 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 5.

3. A decorrere dalla data fissata dal decreto di cui al comma 5, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui al comma 1. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

4. I prestatori di servizi per la tutela del credito che operano in base ad un contratto con una gestione associata ai sensi del presente articolo accedono alle infrastrutture condivise ed alle basi dati nazionali previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità e vincoli stabili con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Le funzioni di cui al comma 1 e i relativi tempi di attuazione, le dimensioni territoriali adeguate e i contenuti di cui ai commi da 2 a 4 sono definiti, in raccordo con le normative in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Registrazione delle telefonate in entrata ed in uscita)

1. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità nelle modalità di recupero del credito per via telefonica, sia in entrata sia in uscita, e quale forma più ampia di tutela, sia dal lato del creditore, sia dal lato del debitore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma

1, registrano su supporto digitale le telefonate effettuate e ricevute.

2. Ogni traccia telefonica relativa alle registrazioni di cui al comma 1 deve contenere la formula che la telefonata può essere registrata nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Lo stesso debitore deve essere informato che restando in linea, automaticamente, si intende prestato il proprio consenso alla registrazione della telefonata ed al trattamento dei dati.

4. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con obbligo di esibizione degli stessi su richiesta dell'autorità giudiziaria nonché su istanza del debitore stesso ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento.

Art. 9.

(Fondo di solidarietà)

1. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in un'ottica di mutualità e sussidiarietà, è istituito, presso la CONSAP S.p.A., il Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, di seguito denominato «Fondo», per intervenire nei casi di diminuzione reddituale del singolo e delle famiglie dovuti ad eventi improvvisi ed inaspettati dettati dalla crisi economica e lavorativa.

2. Il Fondo è costituito come patrimonio separato dalla CONSAP S.p.A., che esercita le funzioni di gestione e di controllo, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori apposti in fattura. I costi connessi alla gestione del Fondo sono a carico del patrimonio del Fondo medesimo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto del Fondo. Lo statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i principi generali di funzionamento del Fondo. In particolare, lo statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 3, avendo riguardo della fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione e le modalità di nomina e di composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.

Art. 10.

(Ambito di applicazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 2, gli obblighi derivanti dalla presente legge nonché dalle disposizioni di attuazione in essa previste si applicano anche ai soggetti che effettuano recupero di crediti in proprio.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. I costi di funzionamento dell'Organismo sono coperti da un contributo versato dai gestori dei servizi di recupero credito in misura proporzionale al fatturato derivante dall'esercizio delle attività soggette a regola-

zione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Organismo, sottoposto ad approvazione da parte del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00